

Ex Cassa Sovvenzioni “Centrali” e cartelle di pagamento

Quando tutto sembrava dimenticato e passato alla storia, la storia del passato ritorna.

La storia della Cassa Sovvenzioni per il personale centrale dell'ex Ministero del tesoro è meglio nota ai dipendenti più anziani.

All'epoca furono compiute scelte che portarono allo scioglimento della Cassa Sovvenzioni, con motivazioni veramente poco nobili e strumentali (ricordiamo l'ostracismo a far confluire i colleghi “periferici” nella Cassa?), con una modalità ed una gestione quanto meno distratta.

Lo dicevamo allora e ci conforta poco dire oggi che avevamo ragione.

Quanto sta accadendo ha del paradossale, a distanza di 14 anni vengono chiamati in causa dall'Agenzia delle Entrate i circa settemila percettori di quei benefici economici.

Come è potuto accadere che oggi siano giunte cartelle di pagamento Irpef per somme percepite nel 1997?

Capita, e purtroppo è ricorrente, che si verifichi il fenomeno delle “cartelle pazze”, ma quando capita è lo stesso Fisco che provvede a correggere i propri errori (???) , ancor più quando, trattandosi di un così lungo periodo di tempo, intervengono i termini di decadenza del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il pagamento dei tributi; stiamo parlando di somme erogate nel 1997 e per le quali il Fisco avrebbe potuto far valere i suoi diritti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta: a proposito, il sostituto d'imposta provvede a compilare la dichiarazione?

Dalle notizie fin qui avute sembrerebbe che i soggetti responsabili di questo gran caos siano più di uno ma nessuno di essi sembra voler assumersi le proprie responsabilità.

Nel lontano 1997 ad ognuno dei percettori di quegli emolumenti, omologati a indennità di fine rapporto, fu effettuata la ritenuta Irpef calcolata con il metodo, all'epoca vigente, della “tassazione separata”; quindi ogni singolo individuo pagò il dovuto estinguendo i suoi rapporti con il fisco (o meglio: pensando di averlo fatto, visti i fatti odierni!).

Dalle cartelle di pagamento ricevute si possono rilevare due aspetti:

- **il primo**, c'è stato un errore formale nelle dichiarazioni del sostituto d'imposta e quindi starebbe in capo ad esso accordarsi con l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento delle cartelle di pagamento; evitando ad ogni singolo individuo l'onere di produrre ricorso alla Commissione Tributaria o l'onere, così come si pensa, di “impegnare” una propria giornata di ferie per recarsi presso un Ufficio territoriale delle Entrate per farsi annullare la cartella di pagamento.

Noi propendiamo per l'ipotesi che sia il Commissario liquidatore della Cassa a risolvere il problema, non riusciamo a immaginare 7.000 persone e 7.000 giornate di ferie perse, che producono 7.000 ricorsi (inutili) o che si presentano agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate.

Oppure l'Amministrazione è disponibile concedere gratuitamente 7.000 giornate di permesso per tale incombenza?

- **il secondo**, e non osiamo minimamente pensarlo, che il prelievo IRPEF sia stato allora effettuato ma non versato all'erario, ma in questo caso si aprirebbero altri scenari.

In tutto questo, consapevoli che si tratti di un soggetto giuridico in attività di liquidazione diverso dall'Amministrazione, riteniamo che quest'ultima abbia comunque una responsabilità morale, nell'impegno a risolvere il problema, sollevando i propri dipendenti da qualsiasi onere, non fosse altro che l'ex Cassa Sovvenzioni era incardinata, per i flussi di finanziamento e nell'individuazione degli organi di gestione, nella stessa Amministrazione.

Pur avendo l'Amministrazione mostrato disponibilità ad attivarsi per la soluzione del problema, per i motivi detti prima riteniamo quanto fatto non ancora sufficiente.

Fermo restando che i dipendenti hanno subito il prelievo IRPEF, e che in ogni caso sono intervenuti i termini di prescrizione per le somme relative al 1997, tutto ciò può essere accaduto a seguito di errori formali nella compilazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (ovvero il Commissario liquidatore) nell'anno 2008, e se così fosse cosa osta risolvere in "via bonaria", prima che nasca un inutile e logorante contenzioso, il problema fra l'Agenzia delle Entrate ed il Commissario liquidatore della Cassa?

Mentre scriviamo ci è pervenuta la comunicazione dell'Amministrazione con l'allegata nota del Commissario liquidatore con la quale informa i dipendenti interessati a ritirare le attestazioni relative alle somme liquidate dalla Cassa Sovvenzioni, attestazioni utili affinché ogni singolo dipendente, recandosi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, possa farsi rideterminare correttamente il conguaglio fiscale sulle somme percepite.

E' una soluzione che non ci soddisfa pur anche se si tratta di un passo avanti; verificheremo come sono state predisposte queste attestazioni dopodiché ci attiveremo affinché emergano le cause che hanno portato a questo stato di cose, compresa l'assurdità di un soggetto che ancora vive nonostante siano trascorsi quattordici anni dalla sua messa in liquidazione.

Se si è convenuto un procedimento, come recita la nota, con l'Agenzia delle Entrate vuol dire che vi è stato un sottostante chiarimento di un errore formale e ciò sostiene ancor più la nostra tesi della soluzione "bonaria" fra l'ex Cassa e l'Agenzia delle Entrate con la quale, comunque, sarebbe utile concordare la sospensione/proroga dei termini per i ricorsi e/o i pagamenti (se e per quanto dovuti) delle cartelle di pagamento del conguaglio, stante la scontata "rideterminazione" come indicato nella nota pervenutaci.

Roma, 7 luglio 2011

p. FP CGIL naz. MEF

Daniele Nola